



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUOMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2015

Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell’area flegrea e vesuviana

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca una serie di disposizioni finalizzate a salvaguardare le popolazioni residenti nei comuni ad elevato rischio vulcanico dell'area vesuviana, flegrea e nell'isola di Ischia.

In una recente audizione, svolta lo scorso 26 maggio, presso la Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, il capo del Dipartimento della protezione civile Franco Gabrielli ha affermato che: «L'elevata pericolosità dei tre vulcani attivi dell'area campana, ovvero il Somma-Vesuvio, i Campi Flegrei e l'isola di Ischia, associata all'intensa antropizzazione e vulnerabilità del territorio, rendono quest'area una delle zone a più alto rischio vulcanico del mondo». Il capo del Dipartimento della protezione civile ha relazionato su diversi aspetti, fornendo cenni sulla struttura e sulla storia eruttiva di questi vulcani e fornito informazioni relative agli scenari di riferimento di una loro possibile eruzione - flussi piroclastici, lapilli, cenere, rischio sismico - e sulle connesse attività di protezione civile promosse, prima tra tutte quella di pianificazione dell'emergenza.

Per quanto riguarda il Vesuvio e i Campi Flegrei, sono stati illustrati lo stato dell'arte del lavoro di aggiornamento della pianificazione di emergenza nazionale e, nello specifico, i rischi connessi ad una possibile eruzione.

L'intensa densità abitativa dell'area vesuviana, flegrea e dell'isola di Ischia, con più di 3 milioni di residenti e la particolare vulnerabilità degli insediamenti producono livelli di rischio estremamente elevati, motivo per cui è fondamentale un Piano di emergenza che punti, oltre alle attività da mettere

in pratica in caso di eruzione, anche all'informazione della cittadinanza e alla prevenzione.

Il fatto che i vulcani dell'area vesuviana, flegrea e dell'isola di Ischia non siano caratterizzati nella loro attuale fase di vita da un'attività persistente e non producano quindi eruzioni frequenti, purtroppo, fa sì che la popolazione residente in quelle aree non percepisca il rischio come imminente e, di conseguenza, posponga questo problema alle ordinarie urgenze del territorio, non considerando che la gestione di una crisi vulcanica sarebbe un processo assai complicato da gestire.

Per i residenti nelle tre aree l'eventualità che possa verificarsi un'eruzione vulcanica sarebbe particolarmente grave e con pesanti ricadute in termini di perdite di vita.

Da ciò deriva un imperativo di azione a tutti i livelli istituzionali, e soprattutto per le popolazioni residenti, che non possono fare a meno di adottare comportamenti e scelte consapevoli e conseguenti. Di fronte all'evidenza dei rischi occorre un'azione efficace di pianificazione che non può prescindere dalla corretta percezione del rischio da parte della popolazione e dalla diffusione della consapevolezza della necessità di garantire un'adeguata risposta alle esigenze del territorio.

Allo stato attuale la pianificazione degli interventi non è ancora prevista in via definitiva

Il primo Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio è stato redatto nel 1995 da due Commissioni nazionali, istituite nel 1991 e nel 1993, per valutare il rischio connesso a un'eruzione nell'area vesuviana e pianificare la risposta ad un'eventuale emer-

genza. Nel 2001 sono state approvate le «Aggiunte e varianti» a diverse sezioni del Piano. Nel 2002 viene ricostituita una Commissione nazionale con l'obiettivo di disporre di uno strumento ordinario per l'aggiornamento continuo della pianificazione.

Un primo test delle attività portate avanti dalla nuova Commissione è stato organizzato nel 2006, con l'esercitazione internazionale Mesimex - *Major Emergency SIMulation EXercise* - in cui è stata simulata un'eruzione vulcanica del Vesuvio per verificare e migliorare le procedure di emergenza, compresa l'evacuazione degli abitanti dei comuni della zona rossa.

A seguito dell'esercitazione, sono state introdotte alcune modifiche al Piano nazionale di emergenza che, tuttavia, non hanno trovato formalità in un nuovo documento di aggiornamento perché nel 2006 era già in corso l'attività del gruppo incaricato di definire il nuovo scenario, che avrebbe costituito la base di partenza per una revisione complessiva del piano.

Il 26 aprile 2012 il Dipartimento ha ricevuto dal gruppo di lavoro della Commissione nazionale per il piano di emergenza il documento relativo ai nuovi scenari e livelli di allerta, sulla base del quale sono in via di ridefinizione le diverse zone a rischio e le relative strategie operative. Il documento degli scenari è stato sottoposto il 27 giugno 2012 alla valutazione della Commissione nazionale grandi rischi - settore rischio vulcanico che lo ha ritenuto coerente con i più recenti studi svolti sul tema

Il gruppo di lavoro ha ritenuto di mantenere gli stessi livelli di allerta previsti nel Piano del 2001, ovvero un livello base (verde), un livello di attenzione (giallo), un livello di pre-allarme (arancione) e un livello di allarme (rosso), in conformità con quanto previsto per la maggior parte dei vulcani monitorati sul nostro pianeta. I quattro livelli di allerta scandiscono il tempo che precede una possibile ripresa di attività eruttiva.

Sul rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei il Dipartimento della protezione civile, la regione Campania e l'Osservatorio vesuviano hanno avviato, a fine 2012, corsi di formazione rivolti ai comuni, ai volontari e alle strutture operative dell'area flegrea e vesuviana e al personale della regione Campania, della prefettura e della provincia di Napoli.

Successivamente, nel 2013, è stata formalizzata la delimitazione definitiva della zona rossa e, a seguito di modifiche proposte dai comuni dell'area, nel 2014 si è proceduto alla stesura della mappa definitiva della zona rossa, approvata il 14 febbraio 2014 nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva ricevuto l'intesa della Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014.

Ad oggi, non essendo ancora definito il Piano di emergenza, numerosi comuni dell'area rossa non hanno indicazioni concrete sulle modalità operative congiunte in caso di emergenza e manca l'identificazione delle aree destinate ad accogliere gli evacuati.

A fronte di tale situazione, il disegno di legge in esame si fa carico ed individua tempi, responsabili e modalità per la redazione definitiva dei piani di emergenza per le aree vesuviana, flegrea e dell'isola d'Ischia e del programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico.

Nel merito, l'articolo 1 prevede la classificazione territoriale delle aree ad elevato rischio vulcanico ed individua i comuni che vi fanno parte.

L'articolo 2, allo scopo di tutelare le popolazioni dei comuni delle aree ad alto rischio vulcanico e della mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge siano definiti il programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, il piano di protezione civile per l'area vesuviana e il

piano di protezione civile per l'area flegrea, che sono inseriti nel piano di protezione civile della regione Campania e costituiscono parte integrante, per i rispettivi comuni, delle linee guida per la redazione del piano comunale di protezione civile.

L'articolo 3 definisce il ruolo dei comuni in ordine al rischio vulcanico e prevede l'istituzione presso ciascun comune di un apposito ufficio che coadiuva l'ufficio speciale per il piano vesuvio e piano campi Flegrei, previsto dal successivo articolo 4.

All'ufficio speciale, istituito presso il Dipartimento nazionale di protezione civile e con sede in Campania, sono attribuiti (articolo 5) i compiti di redazione dei piani e del programma entro termini definiti e di sovrintendere allo svolgimento di periodiche

esercitazioni finalizzate al miglioramento dei piani di emergenza e alla diffusione tra la popolazione di una cultura di protezione civile.

L'articolo 6, al fine di semplificare il quadro dei soggetti responsabili delle attività relative al rischio vulcanico, provvede allo scioglimento di tutte le commissioni di nomina governativa inerenti alla pianificazione dell'emergenza nell'area flegrea e vesuviana e il passaggio della documentazione in loro possesso all'ufficio speciale.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

I promotori, tenuto conto dell'importanza della situazione descritta, auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Classificazione territoriale delle aree ad elevato rischio vulcanico)

1. Ai fini della presente legge, sono classificate «aree ad elevato rischio vulcanico»:

a) nell'area vesuviana, i comuni di: Boscoreale; Boscotrecase; Cercola; Ercolano; Massa di Somma; Napoli (parte della circoscrizione di Barra - Ponticelli - San Giovanni a Teduccio); Nola; Ottaviano; Palma Campania; Poggiomarino; Pollena Trocchia; Pomigliano d'Arco (*enclave* nel territorio di Sant'Anastasia); Pompei; Portici; San Gennaro Vesuviano; San Giorgio a Cremano; San Giuseppe Vesuviano; San Sebastiano del Vesuvio; Sant'Anastasia; Scafati; Somma Vesuviana; Terzigno; Torre Annunziata; Torre del Greco; Trecase;

b) nell'area flegrea, i comuni di: Bacoli, Giugliano, Marano, Monte di Procida, Napoli (zona occidentale), Pozzuoli, Quarto;

c) i comuni dell'isola d'Ischia.

2. Altre aree a rischio vulcanico suscettibili di inserimento nei piani e nei programmi previsti dalla presente legge possono essere identificate secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

Art. 2.

(Programma e piani di protezione civile per la salvaguardia delle popolazioni e la mitigazione del rischio vulcanico)

1. Al fine della salvaguardia delle popolazioni dei comuni di cui all'articolo 1 e della mitigazione del rischio vulcanico nell'area

vesuviana e flegrea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) il programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, di durata quinquennale, volto a favorire la progressiva delocalizzazione della popolazione residente nelle aree di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare:

1) incentivi, di ordine finanziario, normativo, tariffario ed amministrativo per la delocalizzazione territoriale;

2) disposizioni urbanistiche e opere per la mitigazione dell'impatto di specifici fenomeni vulcanici;

3) iniziative e misure, da realizzare in aree della Campania non esposte a rischio, per favorire il trasferimento delle popolazioni residenti nelle aree di cui all'articolo 1;

4) campagne educative e informative sul rischio vulcanico;

5) consultazione con i soggetti istituzionali e le popolazioni interessate, anche ai sensi di quanto previsto dalla valutazione ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.

b) Il piano di protezione civile per l'area vesuviana volto alla salvaguardia delle popolazioni nonché alla protezione dei beni e delle attività nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

c) il piano di protezione civile per l'area flegrea volto, in particolar modo, alla salvaguardia delle popolazioni nonché alla protezione dei beni e delle attività nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

2. I piani di protezione civile di cui al comma 1 sono inseriti nel piano di protezione civile della regione Campania e costituiscono parte integrante, per i rispettivi comuni di cui all'articolo 1, delle Linee guida

per la redazione del Piano comunale di protezione civile.

3. Il piano comunale di protezione civile approvato dal Consiglio comunale costituisce regolamento per i dipendenti del comune, ai quali sono assegnati precisi compiti da svolgere in caso di allarme o emergenza vulcanica, come individuati negli strumenti attuativi dei piani medesimi. Analoghe disposizioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, possono essere emanate dal Sindaco per i servizi di emergenza, i volontari di protezione civile, le associazioni e le aziende operanti sul territorio comunale.

4. Il piano comunale di protezione civile si avvale delle risorse immediatamente disponibili al momento della sua redazione. Per eventuali interventi e per la realizzazione di strutture volti a migliorare la gestione dell'emergenza, il comune ne richiede l'inserimento nel programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea.

5. Il piano comunale costituisce oggetto di esercitazioni, da tenersi con cadenza almeno biennale in tutti i comuni di cui all'articolo 1. Il medesimo piano è reso pubblico e divulgato presso la popolazione a cura del sindaco, con il supporto dell'ufficio speciale di cui all'articolo 4.

6. La regione Campania coadiuva i comuni nella stesura dei piani comunali di emergenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Ruolo dei comuni)

1. Ai fini del coordinamento delle attività di cui alla presente legge, i comuni di cui all'articolo 1 attivano forme di convenzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvedendo in partico-

lare alla costituzione di un ufficio di supporto all'ufficio speciale di cui all'articolo 4. L'ufficio di supporto si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai comuni medesimi, secondo quanto previsto dalle relative intese tra comuni.

Art. 4.

(Istituzione dell'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Dipartimento nazionale di protezione civile, l'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei.

2. L'ufficio speciale di cui al comma 1, con sede in Campania, è diretto da un esperto di comprovata esperienza nel settore della protezione civile e del rischio vulcanico, nominato con delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, la regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e i comuni di cui all'articolo 1.

3. Il Direttore dell'ufficio speciale di cui al comma 1 rimane in carica cinque anni ed assume, ai fini di cui alla presente legge, tutte le competenze inerenti alla pianificazione dell'emergenza vulcanica nell'area vesuviana e flegrea previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dalla legge 15 marzo 1997, n.59, già affidate al Dipartimento della protezione civile, alla Prefettura di Napoli, alla regione Campania e alla provincia di Napoli nonché ai comuni di cui all'articolo 1.

4. In caso di emergenza vulcanica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la direzione dell'emergenza resta comunque affidata al Capo del dipartimento della protezione civile sulla base dei piani di cui all'articolo 2.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, l'ufficio speciale si avvale, oltre che dell'ufficio di supporto di cui all'articolo 3, di dipendenti dell'Amministrazione pubblica distaccati o comandati e, qualora tra questi non fossero rinvenibili le necessarie professionalità, della consulenza di persone, società o di istituti di ricerca nazionali o internazionali di comprovata esperienza nel settore oggetto di intervento.

Art. 5.

(Compiti dell'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il Piano Campi Flegrei)

1. All'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'eventuale riformulazione, al fine della salvaguardia delle popolazioni e della mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1;

b) la redazione dei piani di protezione civile per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

c) la validazione dei progetti di viabilità o di riqualificazione viaria con utilizzo di fondi europei o altri fondi;

d) la redazione del Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea;

e) l'assicurazione dell'informazione e della trasparenza degli atti, nonché l'organizzazione di esercitazioni per l'evacuazione e la messa in sicurezza della popolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei provvede:

a) entro un anno dal suo insediamento, all'eventuale riformulazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1 e all'eventuale identificazione di altre aree a rischio vulca-

nico presenti nella regione Campania suscettibili di inserimento nei piani e nei programmi previsti dalla presente legge;

b) entro dodici mesi dalla data della sua istituzione, a redigere gli schemi dei piani di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Gli schemi sono trasmessi al Capo del Dipartimento della protezione civile, al presidente della giunta regionale della Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri ed osservazioni che devono pervenire entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se dagli enti suddetti non pervengono all'ufficio speciale pareri ed osservazioni, gli schemi si intendono tacitamente accettati;

c) entro trenta giorni dalla acquisizione dei pareri e delle osservazioni di cui alla lettera *b)*, a redigere in via definitiva i piani di cui alla medesima lettera. I piani sono successivamente trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri il quale li adotta con proprio decreto;

d) all'aggiornamento annuale dei piani di cui alla lettera *b)*;

e) entro dodici mesi dalla sua istituzione, a redigere lo schema del programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea. Lo schema è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e Dipartimento per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nonché ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'università e ricerca, nonché al presidente della giunta regionale della regione Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ai

fini dell'acquisizione dei relativi pareri ed osservazioni entro i successivi sessanta giorni;

f) entro sessanta giorni dalla data di acquisizione dei pareri e delle osservazioni di cui alla lettera e), a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri il programma di cui alla medesima lettera per i provvedimenti legislativi;

g) con cadenza semestrale, a trasmettere una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle competenti commissioni parlamentari, al Presidente della giunta regionale della Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1;

h) ad assicurare, anche tramite pubblicazione sul proprio sito *internet*, la tempestiva pubblicazione e il continuo aggiornamento dei documenti, degli atti e delle procedure in corso, per un attivo coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione dell'emergenza;

i) a sovrintendere allo svolgimento di periodiche esercitazioni finalizzate al miglioramento dei piani di emergenza e alla diffusione tra la popolazione di una cultura di protezione civile.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di istituzione dell'ufficio speciale di cui all'articolo 4, sono sciolte le commissioni di nomina governativa inerenti alla pianificazione dell'emergenza nell'area flegrea e vesuviana e la documentazione in loro possesso è attribuita al medesimo ufficio speciale.

2. A partire dalla data di adozione del piano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e del programma straordinario, di cui al-

l'articolo 5, comma 2, lettera *f*), cessano di avere efficacia:

a) la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014;

b) la direttiva «pianificazione nazionale d'emergenza dell'area Vesuviana» della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e flegrea connessi a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico, di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1828/2012;

c) il Piano strategico operativo dell'area vesuviana della provincia di Napoli 2003.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.